

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 03 aprile 2025

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 31 marzo 2025 - n. XII/4151**L.r. 26/93 art. 38. nuove disposizioni in merito alla disciplina delle aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie. Modifiche e integrazioni alla d.g.r. 2705 del 23 dicembre 2019**

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- la legge regionale n. 26 del 16 agosto 1993 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la d.g.r. n. 2705 del 23 dicembre 2019 «L.r. 26/93 art. 38. Disposizioni in merito alla disciplina delle aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie. Abrogazione della d.g.r. n. 6/36929 del 19 giugno 1998», che, tra l'altro, demanda a successivo atto del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste l'approvazione del Registro attività aziende faunistico - venatorie e Registro attività aziende agriturismo - venatorie, funzionali all'attuazione dello stesso atto;

Preso atto che:

- l'art. 38 c. 1 della l.r. n. 26/93 prevede che la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possano autorizzare l'istituzione di aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie;
- l'art. 38 c. 5 della l.r. n. 26/93 prevede che la Giunta regionale disciplini la procedura e le prescrizioni per la gestione delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie;

Considerato necessario:

- introdurre semplificazioni relativamente alla disciplina delle aziende venatorie richieste dai portatori di interesse;
- disciplinare fattispecie attualmente non previste, quali il subentro nella gestione aziendale e l'affidamento della gestione stessa;
- aggiornare la disciplina in coerenza con la normativa tributaria regionale e con quella degli agriturismi;
- prevedere l'utilizzo di sistemi informativi geografici per l'individuazione dei perimetri aziendali;

Ritenuto pertanto opportuno:

- apportare le modifiche e integrazioni, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- rideterminare la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo - venatorie, contenuta rispettivamente negli allegati A «Disciplina delle aziende faunistico - venatorie» e B «Disciplina delle aziende agriturismo venatorie», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione degli allegati A e B della d.g.r. n. 2705 del 23 dicembre 2019;
- disporre che il contenuto degli allegati di cui sopra si applichi all'intero territorio regionale, ivi incluso il territorio della Provincia di Sondrio;

Valutato di fare salvo quant'altro previsto dalla d.g.r. n. 2705 del 23 dicembre 2019;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepita le premesse

1) di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare gli allegati A «Disciplina delle aziende faunistico - venatorie» e B «Disciplina delle aziende agriturismo - venatorie», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione degli allegati A e B della d.g.r. n. 2705 del 23 dicembre 2019;

3) di fare salvo quant'altro previsto dalla d.g.r. n. 2705 del 23 dicembre 2019;

4) di disporre che il contenuto degli allegati di cui al punto 2 si applichi all'intero territorio regionale, ivi incluso il territorio della Provincia di Sondrio;

5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6) di pubblicare il presente provvedimento e gli allegati 1, A e B sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

Allegato 1

Modifiche e integrazioni all'allegato A "DISCIPLINA DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE"

- 1) al punto 2 "Attività all'interno delle AFV", nella frase *"Nelle AFV è consentito il prelievo nel rispetto del calendario venatorio regionale"*, dopo la parola prelievo sono aggiunte le parole *"di selvaggina stanziale e migratoria"*;
- 2) al punto 3 "Estensione, durata e caratteristiche territoriali delle aziende":
 - a) il paragrafo *"Ogni AFV deve avere le seguenti superfici minime e massime con una tolleranza del 10% per l'attestazione sui confini naturali"*:
 - *da 200 a 800 ettari in pianura, fatte salve dimensioni inferiori al minimo in caso di aziende con terreni ricadenti in regioni diverse;*
 - *da 400 a 1000 ettari in collina o montagna;"* è così modificato:

"Ogni AFV deve avere le seguenti superfici minime e massime con una tolleranza del 10% per l'attestazione sui confini naturali e confini artificiali:

 - *da 200 a 1000 ettari in pianura, fatte salve dimensioni inferiori al minimo in caso di aziende con terreni ricadenti in regioni diverse;*
 - *da 400 a 1250 ettari in collina o montagna;"*
 - b) al paragrafo *"Le aree hanno rilevante interesse ambientale quando nel territorio dell'azienda i vari tipi di coltivazioni si alternino promiscuamente e siano presenti boschi perenni (tanto cedui che ad alto fusto), siepi e sieponi, incolti e zone umide, in misura non inferiore al 30% per le aziende situate in montagna e collina ed al 20% per quelle situate in pianura"*, la percentuale *"20%"* è sostituita con la percentuale *"10%"*
 - c) al paragrafo *"Possono concorrere alla formazione di tali percentuali anche colture arboree specializzate non discate (pioppeti, colture arboree di pregio, frutteti e vigneti) in misura non superiore al 50% di dette percentuali."*, dopo la parentesi, sono aggiunte le parole *"e/o prati permanenti"*;
 - d) il paragrafo *"Nelle aziende almeno l'8% del territorio va destinato a zone di rifugio e sviluppo della fauna selvatica, nelle quali la caccia è vietata a chiunque. Dette zone devono essere caratterizzate da rilevante interesse ambientale faunistico e tabellate con appositi cartelli, a fondo bianco con scritte rosse recanti la dicitura "Zona di rifugio – divieto di caccia"* è così modificato: *"Nelle aziende almeno il 5% del territorio va destinato a zone di rifugio e sviluppo della fauna selvatica, nelle quali la caccia è vietata a chiunque. Dette zone devono essere caratterizzate da interesse ambientale e utilità per la fauna e tabellate con appositi cartelli, a fondo bianco con scritte rosse recanti la dicitura "Zona di rifugio – divieto di caccia".*

3. al punto 4.1 "Domande di rilascio, trasformazione o modifica dell'autorizzazione delle AFV"

- a) dopo il 4° punto alinea è aggiunto il punto alinea:

- perimetro aziendale in formato vettoriale per sistemi informativi geografici GIS;

b) dopo l'ultimo paragrafo è aggiunto il seguente paragrafo:

"Il titolare dell'autorizzazione della AFV può chiedere la trasformazione in AATV dimostrando il possesso dei requisiti di cui agli art. 152, comma 1 e 153 della l.r. 31/2008 e nel rispetto di quelli previsti dall'allegato B della presente delibera."

4. il punto 4.2 "Domande di rinnovo dell'autorizzazione delle AFV" è così sostituito:

"La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio devono provvedere, entro il mese di gennaio dell'anno precedente la scadenza delle autorizzazioni delle AFV, a pubblicizzarle nelle forme previste dalla legge, anche tramite i propri siti istituzionali, evidenziando la facoltà di recesso da parte degli aderenti all'AFV mediante formale atto di revoca dell'adesione, che deve essere fatto pervenire all'ente e al titolare dell'azienda faunistico-venatoria entro il 30 giugno dello stesso anno. Le domande di rinnovo dell'autorizzazione delle AFV devono essere presentate alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio entro il 30 giugno dell'anno precedente alla scadenza, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 che confermi il permanere in essere delle condizioni originarie nonché l'assenza di revoca dell'adesione dei proprietari dei fondi al momento della presentazione della richiesta o la documentazione comprovante eventuali modifiche intervenute nonché la relazione tecnica e il progetto di gestione dell'azienda, previsti dal punto 4.1."

5. al punto 4.3 "Istruttoria"

a) alla frase: *"Nel caso di rilascio o rinnovo riferiti ad associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni, l'autorizzazione è intestata al rappresentante legale"* sono aggiunte le parole *"dell'AFV, anche non aderente al consorzio, purché individuato con delibera assembleare del consorzio stesso"*.

6. al punto 4.4 "Cambio di intestazione e rinuncia all'autorizzazione"

a) dopo il primo paragrafo sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"È consentito il subentro al titolare dell'autorizzazione, per decesso dello stesso oppure per cessione ad altro soggetto, fino alla scadenza naturale della stessa e con le medesime indicazioni previste dal disciplinare originario. L'istanza di subentro deve essere presentata entro 60 giorni dal decesso o dalla cessione. In caso di cessione la domanda deve essere presentata congiuntamente dal titolare e dal subentrante.";

"Il trasferimento dell'autorizzazione mortis causa agli eredi o - nel caso in cui il de cuius sia rappresentante legale di associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni - ad altro soggetto appartenente ai suddetti organismi, non è soggetto al pagamento di una nuova tassa di rilascio. In caso di cessione ad altro soggetto la tassa di rilascio va versata."

b) dall'ultimo paragrafo, la frase : *“Nel caso di autorizzazione intestata al rappresentante di un'associazione ai sensi dell'art. 36 e del c.c. o sue aggregazioni, la rinuncia deve essere deliberata dall'assemblea associativa convocata in seduta straordinaria.”* è così modificata: *“In caso di autorizzazione intestata a un'associazione ai sensi dell'art. 36 del c.c. o sue aggregazioni, nella persona del legale rappresentante, la rinuncia deve essere deliberata dall'assemblea associativa convocata in seduta straordinaria.”*

c) dopo il punto 4.4 è aggiunto il punto:

“4.5 Gestione aziendale

Nelle AFV la gestione aziendale può essere svolta dal titolare o da altra persona individuata dallo stesso.

Il titolare può demandare la gestione aziendale alle persone ammesse all'esercizio venatorio all'interno dell'azienda che possono associarsi nelle forme previste dall'attuale normativa purché sia rispettato il requisito dell'assenza di fini di lucro.

Può essere nominato un direttore tecnico che segua l'attività dell'azienda medesima. Tale nomina dovrà essere comunicata alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio.”

7. al punto 8. “Adempimenti del titolare dell'autorizzazione”

a) nella frase *“Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento della tassa regionale di rinnovo della concessione da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi della l.r. 10/2003.”*, la data *“31 gennaio”* è sostituita con la data *“31 marzo”*;

b) dopo la frase *“Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento della tassa regionale di rinnovo della concessione da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno”* è aggiunta la frase *“Il trasferimento dell'autorizzazione mortis causa agli eredi o - nel caso in cui il de cuius sia rappresentante legale di associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni - ad altro soggetto appartenente ai suddetti organismi, non è soggetto al pagamento di una nuova tassa di rilascio.”*

8. al punto 9. “Vigilanza”

a) nella frase *“Nelle AFV di estensione inferiore a 400 ettari la vigilanza all'interno dell'azienda è assicurata dal titolare dell'autorizzazione anche tramite guardie giurate venatorie volontarie”*, il numero *“400”* è sostituito con il numero *“600”*;

9. al punto 10. “Divieti particolari”

a) il paragrafo alla lettera a) *“È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione ed al rappresentante legale delle associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni di condurre l'azienda direttamente, pena la revoca dell'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione ed il rappresentante legale delle associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni, possono nominare un direttore tecnico che segua l'attività dell'azienda medesima. Tale nomina dovrà essere comunicata alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio;”* è eliminato.

10. al punto 11. “Prescrizioni particolari”

a) la frase *"La distanza può essere inferiore, qualora vi siano confini naturali tali da costituire una effettiva barriera."*, è sostituita con la frase *"La distanza può essere inferiore, qualora vi siano confini naturali o artificiali (fossati, strade, strade interpoderali, vicinali, filari alberati, ecc.) tali da costituire una effettiva linea divisoria."*

11. al punto 12. "Provvedimenti sanzionatori"

a) nella frase *"in caso di mancato pagamento della tassa di concessione regionale entro il 31/01"*, la data *"31/01"* è sostituita con la data *"31/03"*.

Modifiche e integrazioni all'allegato B "DISCIPLINA DELLE AZIENDE AGRITURISTICO- VENATORIE"

1. al punto 2. "Attività all'interno delle AATV"

a) nella frase *"Su richiesta del titolare dell'autorizzazione, nelle AATV possono essere istituite delle zone di tipo C per l'addestramento e allenamento dei cani, nel rispetto delle superfici previste per tali zone e delle specifiche norme di funzionamento."*, dopo la parola *"cani"* è aggiunta la frase *" , attive tutto l'anno con abbattimento della selvaggina d'allevamento appositamente immessa,"*;

b) all'ultimo paragrafo la frase *"e deve essere in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività agricole e silvicole tradizionali svolte all'interno delle superfici che costituiscono l'AATV, rispetto al parametro tempo-lavoro di cui all'art. 152 della l. 31 del 2008"* è sostituita con la frase *"in possesso dei requisiti di cui agli art. 152, comma 1 e 153 della l.r. 31/2008."*

2. al punto 3. "Estensione, durata e caratteristiche territoriali delle aziende"

a) il paragrafo *"Devono essere realizzate colture a perdere (sorgo, mais, girasole, orzo, triticale, ecc.) per la selvaggina per un'estensione di almeno 0,5 ettari ogni 100 ettari di superficie aziendale, distribuiti a macchia di leopardo all'interno dell'azienda; di massima la superficie del singolo appezzamento non deve essere superiore a 1 ha. Durante il periodo invernale deve essere mantenuta una copertura su almeno il 10% della superficie aziendale (zone umide, boschi, pioppeti e frutteti non discati, prati, cereali vernini, colture a perdere, residui colturali non lavorati, ecc.)"* è eliminato.

3. al punto 4.1 "Domande di rilascio, trasformazione o modifica dell'autorizzazione delle AATV"

a) dopo il 4° punto alinea è aggiunto il seguente punto alinea *"perimetro aziendale in formato vettoriale per sistemi informativi geografici GIS;"*;

b) il punto alinea *"dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di essere in rapporto di connessione e complementarietà ai sensi dell'art. 152 della l. 31 del 2008;"* è così modificato: *"dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 152 comma 1 e 153 della l.r. 31 del 2008;"*

4. il punto 4.2 "Domande di rinnovo dell'autorizzazione delle AATV" è così sostituito:

"La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, devono provvedere, entro il mese di gennaio dell'anno precedente la scadenza delle autorizzazioni delle AATV, a pubblicizzarle, nelle forme previste dalla legge, anche tramite i propri siti istituzionali, evidenziando la facoltà di recesso da parte degli aderenti all' AATV"

mediante formale atto di revoca dell'adesione, che deve essere fatto pervenire all'ente stesso e al titolare dell'AATV entro il 30 giugno dello stesso anno.

Le domande di rinnovo dell'autorizzazione devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente alla scadenza dell'autorizzazione, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 che confermi il permanere in essere delle condizioni originarie, nonché l'assenza di revoca dell'adesione dei proprietari dei fondi al momento della presentazione della richiesta o la documentazione comprovante eventuali modifiche intervenute, nonché la relazione tecnica e il progetto di gestione, previsti nel punto 4.1."

5. al punto 4.3 "Istruttoria"

a) la frase *"Nel caso di rilascio o rinnovo riferiti ad associazioni di proprietari ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni, l'autorizzazione è intestata al rappresentante legale."* è così modificata: *"Nel caso di rilascio o rinnovo riferiti ad associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni, l'autorizzazione può essere intestata al rappresentante legale dell'AATV, anche non aderente al consorzio purché individuato con delibera assembleare del consorzio stesso."*

6. al punto 4.4 "Cambio di intestazione e rinuncia all'autorizzazione"

a) Dopo il primo paragrafo è aggiunto il seguente paragrafo: *"È consentito il subentro al titolare dell'autorizzazione, per decesso dello stesso e per cessione ad altro soggetto, fino alla scadenza naturale della stessa, con le medesime indicazioni previste dal disciplinare originario e fatto salvo il possesso dei requisiti di cui agli artt. 152 comma 1 e 153 della l.r. 31 del 2008. L'istanza di subentro deve essere presentata entro 60 giorni dal decesso o dalla cessione. In caso di cessione la domanda deve essere presentata congiuntamente dal titolare e dal subentrante. Il trasferimento dell'autorizzazione mortis causa agli eredi o - nel caso in cui il de cuius sia rappresentante legale di associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni - ad altro soggetto appartenente ai suddetti organismi, non è soggetto al pagamento di una nuova tassa di rilascio. In caso di cessione ad altro soggetto la tassa di rilascio va versata."*

b) All'ultimo paragrafo, la frase *"Nel caso di autorizzazione a rappresentante di una associazione ai sensi dell'art. 36 c.c. o sue aggregazioni, la rinuncia deve essere deliberata dall'assemblea associativa convocata in seduta straordinaria."* è così modificata: *"In caso di autorizzazione intestata a un'associazione ai sensi dell'art. 36 del c.c. o sue aggregazioni, nella persona del legale rappresentante, la rinuncia deve essere deliberata dall'assemblea associativa convocata in seduta straordinaria."*

7. al punto 7 "Adempimenti del titolare dell'autorizzazione"

a) nella frase *"Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento della tassa di concessione regionale da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi della l.r. 10/2003."*, la data *"31 gennaio"* è sostituita con la data *"31 marzo"*;

b) dopo la frase *"Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento della tassa di concessione regionale da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi della l.r. 10/2003."* è aggiunta la frase *"Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento della tassa regionale di rinnovo della concessione da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi della l.r. 10/2003. Il trasferimento dell'autorizzazione mortis causa agli eredi o - nel caso in cui il de cuius sia*

rappresentante legale di associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni - ad altro soggetto appartenente ai suddetti organismi, non è soggetto al pagamento di una nuova tassa di rilascio."

- c) nella frase *"Al termine di ogni stagione venatoria, il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio"*, le parole *"Al termine di ogni stagione venatoria"* sono sostituite dalle parole *"Entro il 31 maggio di ogni anno"*
- 8. al punto 8. *"Vigilanza"*
 - a) nella frase *"La vigilanza nelle AATV di estensione superiore a 250 ettari è assicurata dal titolare dell'autorizzazione"*, il numero *"250"* è sostituito dal numero *"400"*
- 9. al punto 10. *"Prescrizioni particolari"*
 - a) la frase *"La distanza può essere inferiore, qualora vi siano confini naturali tali da costituire una effettiva barriera."* è sostituita con la frase *"La distanza può essere inferiore, qualora vi siano confini naturali o artificiali (fossati, strade, strade interpoderali, vicinali, filari alberati, ecc) tali da costituire una effettiva linea divisoria."*
- 10. al punto 11. *"Provvedimenti sanzionatori"*
 - a) al punto *"sospensione, in caso di mancato pagamento della tassa di concessione regionale entro il 31/01, fino alla data di accertamento dell'avvenuto pagamento;"*, la data *"31/01"* è sostituita con la data *"31/03"*

Allegato A

DISCIPLINA DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE

1. Finalità

La gestione delle aziende faunistico venatorie ai sensi dell'art. 38 della l.r. 16 agosto 1993 n. 26, che prevede che la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio autorizzino l'istituzione di aziende faunistico – venatorie, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Le aziende faunistico-venatorie sono istituite preferibilmente in zone di elevata naturalità e vocazionalità per la fauna selvatica ed hanno come obiettivo principale di mantenere e migliorare nel loro interno gli ambienti naturali, di incrementare la fauna selvatica vocazionale tipica delle varie zone al fine di favorire anche l'irradiazione nei territori circostanti.

Nei successivi punti le aziende faunistico-venatorie sono semplicemente denominate AFV.

La competenza amministrativa relativa alle autorizzazioni delle AFV è in capo alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio.

Nel caso di AFV con territori ricadenti in province confinanti, i competenti uffici regionali e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, procedono all'istruttoria comune per il rilascio dell'autorizzazione. In tal caso, la domanda di rilascio deve essere presentata alla struttura nel cui territorio si trova la maggior superficie aziendale, che coordinerà l'istruttoria e la gestione corrente dell'AFV.

In caso di aziende interregionali, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio procedono all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione per il territorio di competenza.

La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio devono ripartire la percentuale di territorio destinata alle nuove AFV in modo omogeneo all'interno dei propri ATC o CA, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 13 e ai sensi del comma 1 dell'art. 38 della l.r. 26/93.

2. Attività all'interno delle AFV

Nelle AFV è consentito il prelievo di selvaggina stanziale e migratoria nel rispetto del calendario venatorio regionale, con esclusione dei limiti di esercizio della caccia in forma esclusiva e ad eccezione del numero di capi di stanziale da abbattere giornalmente e previo permesso del titolare dell'autorizzazione, secondo i piani di popolamento e prelievo, fermo restando che la caccia alla stanziale termina al completamento dei piani di assestamento e prelievo previsti per singole specie e che all'interno delle aziende faunistico-venatorie va mantenuta la densità minima con eventuali integrazioni da effettuare all'inizio della successiva annata venatoria.

Nelle AFV, previa comunicazione alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani senza

sparo a persone autorizzate dal titolare dell'autorizzazione o dal direttore tecnico; tale attività può essere svolta per tutto l'anno con esclusione del periodo dal 1 aprile al 30 giugno. Tale attività non può essere svolta nelle zone di rifugio e sviluppo della fauna selvatica.

La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono concedere l'impianto di nuovi appostamenti fissi nel limite degli appostamenti fissi stabiliti dall'art. 5, comma 3, l. 157/92, previo parere vincolante del titolare dell'autorizzazione.

È consentito l'uso dei cani da ferma per la verifica della consistenza faunistica e per la salvaguardia delle nidiate durante le lavorazioni agricole.

3. Estensione, durata e caratteristiche territoriali delle aziende

Ogni AFV deve avere le seguenti superfici minime e massime con una tolleranza del 10% per l'attestazione sui confini naturali e confini artificiali:

- da 200 a 1000 ettari in pianura, fatte salve dimensioni inferiori al minimo in caso di aziende con terreni ricadenti in regioni diverse;
- da 400 a 1250 ettari in collina o montagna;
- oltre i 1000 ettari nella zona faunistica delle Alpi.

Le aziende sono istituite o rinnovate, per un periodo massimo di 10 anni che deve coincidere con il termine di una annata venatoria, in aree giudicate idonee, previo sopralluogo disposto dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e sentito il parere dell'ISPRA, per il rilevante interesse ambientale e faunistico con prevalente riferimento alla tipica fauna alpina ed appenninica, alla tipica fauna planiziale ed alla fauna acquatica delle zone umide e vallive. Le aree hanno rilevante interesse ambientale quando nel territorio dell'azienda i vari tipi di coltivazioni si alternino promiscuamente e siano presenti boschi perenni (tanto cedui che ad alto fusto), siepi e sieponi, incolti e zone umide, in misura non inferiore al 30% per le aziende situate in montagna e collina ed al 10% per quelle situate in pianura.

Possono concorrere alla formazione di tali percentuali anche colture arboree specializzate non discate (pioppeti, colture arboree di pregio, frutteti e vigneti) e/o prati permanenti in misura non superiore al 50% di dette percentuali.

Devono essere realizzate colture a perdere (sorgo, mais, girasole, orzo, triticale, ecc.) per la selvaggina per un'estensione di almeno 1 ettaro ogni 100 ettari di superficie aziendale, distribuiti a macchia di leopardo all'interno dell'azienda; di massima la superficie del singolo appezzamento non deve essere superiore a 1 ha. In Zona Alpi devono essere realizzate colture a perdere per un'estensione di almeno 1 ettaro ogni 500 ettari, o porzioni di tale superficie, o interventi di miglioramento ambientale in funzione delle specie vocazionali. In presenza di zone golenali e vallive, il territorio dell'azienda è ritenuto idoneo se esistono in dette zone canneti, lanche, morte, mareschi e cespuglieti perenni, tali da assicurare una adeguata

sosta e riproduzione alla selvaggina migratoria e comunque quando almeno il 10% della superficie dell'azienda sia perennemente allagata.

Nelle aziende almeno il 5% del territorio va destinato a zone di rifugio e sviluppo della fauna selvatica, nelle quali la caccia è vietata a chiunque. Dette zone devono essere caratterizzate da interesse ambientale e utilità per la fauna e tabellate con appositi cartelli, a fondo bianco con scritte rosse recanti la dicitura "Zona di rifugio – divieto di caccia".

Sono considerati elementi generalmente preclusivi di una AFV la presenza, all'interno del territorio interessato, di autostrade, superstrade o strade a rapido scorrimento, nonché di centri abitati e di insediamenti industriali, che siano di pregiudizio ad una corretta gestione dell'azienda. Tali elementi vanno verificati in relazione alle dimensioni e conformazione dell'azienda.

4. Rilascio, rinnovo, trasformazione, modifica e cambio di intestazione delle autorizzazioni delle AFV

4.1 Domande di rilascio, trasformazione o modifica dell'autorizzazione delle AFV

Le domande di:

- rilascio dell'autorizzazione di AFV;
- trasformazione dell'autorizzazione di AFV;
- modifica dell'autorizzazione di AFV;

devono essere presentate alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio entro il 30 giugno, corredate dai seguenti documenti:

- carta tecnica regionale (ultimo aggiornamento disponibile) in scala 1:10.000, o altri strati informativi idonei, del territorio dell'azienda per il quale si richiede l'autorizzazione, con evidenziazione grafica, a diverse colorazioni, di strade e vie di comunicazione, laghi o stagni naturali o artificiali, incolti, canneti, lanche, morte, mareschi, corsi d'acqua naturali o artificiali di irrigazione, zone boschive naturali o coltivate, loro tipo e genere, siepi, sieponi, argini, zone cespugliose e zone coltivate con il tipo di coltivazione;
- perimetro aziendale in formato vettoriale per sistemi informativi geografici GIS;
- planimetrie catastali in scala 1:5.000, con evidenziati i numeri dei fogli e dei mappali interessanti l'azienda;
- elenco catastale con relativa estensione dei mappali da includere nel territorio per il quale si richiede l'autorizzazione, completo dei singoli nominativi per ogni mappale;
- atti di adesione dei proprietari o degli aventi causa con firma autentica (allegando copia del documento di identità). Qualora i proprietari non siano costituiti in associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni, l'adesione data vincola gli stessi o gli aventi causa per tutta la durata dell'autorizzazione. In caso di richiesta di trasformazione in AATV o di modifica

dell'autorizzazione, il titolare può chiedere alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di provvedere entro il 30 giugno, a pubblicizzare nelle forme previste dalla legge, anche tramite i propri siti istituzionali tale richiesta, evidenziando la facoltà di recesso da parte degli aderenti all'AFV mediante formale atto di revoca dell'adesione, che deve essere fatto pervenire all'ente e al titolare dell'AFV entro il 30 dicembre dello stesso anno. Entro il 30 dicembre dello stesso anno, il titolare dell'AFV produrrà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 che confermi l'assenza di revoca dell'adesione dei proprietari dei fondi al momento della presentazione della richiesta o la documentazione comprovante eventuali modifiche intervenute. In ogni caso, il tempo minimo di pubblicazione non può essere inferiore a 2 mesi.

- nel caso in cui i proprietari si siano uniti in associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni:
 - relativo atto costitutivo e statuto;
 - verbali delle eventuali successive assemblee ordinarie e straordinarie;
 - eventuali atti successivi di adesione e disdetta.
- relazione tecnica sulle caratteristiche ambientali del territorio con riepilogo ettariale delle varie tipologie territoriali di cui al punto 3 della presente delibera;
- progetto di gestione dell'azienda con evidenziato:
 - situazione faunistica nel comprensorio con riferimento sia alla fauna selvatica stanziale che all'avifauna migratoria, evidenziando anche eventuali elementi faunistici di particolare rilevanza naturalistica;
 - programmi di conservazione e di ripristino ambientale predisposti dal titolare dell'autorizzazione con indicazione dei mappali interessati e dei tempi preventivati per il ripristino.

Il titolare dell'autorizzazione della AFV può chiedere la trasformazione in AATV dimostrando il possesso dei requisiti di cui agli art. 152, comma 1 e 153 della l.r. 31/2008 e nel rispetto di quelli previsti dall'allegato B della presente delibera.

4.2 Domande di rinnovo dell'autorizzazione delle AFV

La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio devono provvedere, entro il mese di gennaio dell'anno precedente la scadenza delle autorizzazioni delle AFV, a pubblicizzarle nelle forme previste dalla legge, anche tramite i propri siti istituzionali, evidenziando la facoltà di recesso da parte degli aderenti all'AFV mediante formale atto di revoca dell'adesione, che deve essere fatto pervenire all'ente e al titolare dell'azienda faunistico-venatoria entro il 30 giugno dello stesso anno.

Le domande di rinnovo dell'autorizzazione delle AFV devono essere presentate alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio entro il 30 giugno dell'anno precedente alla scadenza, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 che confermi il permanere in essere delle condizioni

originarie nonché l'assenza di revoca dell'adesione dei proprietari dei fondi al momento della presentazione della richiesta o la documentazione comprovante eventuali modifiche intervenute, nonché la relazione tecnica e il progetto di gestione dell'azienda, previsti dal punto 4.1.

4.3 Istruttoria

La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, entro 30 giorni dal ricevimento delle domande di rilascio, rinnovo, trasformazione o modifica dell'autorizzazione, comunicano agli Ambiti Territoriali di caccia (ATC) e ai Comprensori Alpini di Caccia (CAC) interessati quali sono i territori indicati in domanda. I comitati di gestione degli ATC e CAC devono effettuare le proprie osservazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La decisione sull'istanza di rilascio, rinnovo, trasformazione o modifica dell'autorizzazione deve essere assunta entro il 31 gennaio successivo all'anno di presentazione della domanda.

Nel caso in cui i proprietari si siano uniti in associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione, le disdette devono essere presentate nel rispetto dello statuto.

Nel caso di rilascio o rinnovo riferiti ad associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni, l'autorizzazione è intestata al rappresentante legale dell'AFV, anche non aderente al consorzio, purché individuato con delibera assembleare del consorzio stesso.

4.4 Cambio di intestazione e rinuncia all'autorizzazione

Il cambio di intestazione dell'autorizzazione è consentito su presentazione di domanda da inoltrarsi alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio da parte degli interessati o, per il caso di rappresentanti di associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni, a seguito di delibera dell'assemblea associativa convocata in seduta straordinaria. In caso di vendita dell'intero territorio aziendale ad altro proprietario va presentata copia del relativo atto notarile di cessione registrato.

È consentito il subentro al titolare dell'autorizzazione, per decesso dello stesso oppure per cessione ad altro soggetto, fino alla scadenza naturale della stessa e con le medesime indicazioni previste dal disciplinare originario. L'istanza di subentro deve essere presentata entro 60 giorni dal decesso o dalla cessione. In caso di cessione la domanda deve essere presentata congiuntamente dal titolare e dal subentrante.

Il trasferimento dell'autorizzazione mortis causa agli eredi o - nel caso in cui il de cuius sia rappresentante legale di associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni - ad altro soggetto appartenente ai suddetti organismi, non è soggetto al pagamento di una nuova tassa di rilascio. In caso di cessione ad altro soggetto la tassa di rilascio va versata.

Il titolare dell'autorizzazione può in ogni momento rinunciare volontariamente alla stessa, dandone comunicazione scritta alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio. In caso di autorizzazione intestata a un'associazione ai sensi dell'art. 36 del c.c. o sue aggregazioni, nella persona del legale rappresentante, la rinuncia deve essere deliberata dall'assemblea associativa convocata in seduta straordinaria.

4.5 Gestione aziendale

Nelle AFV la gestione aziendale può essere svolta dal titolare o da altra persona individuata dallo stesso.

Il titolare può demandare la gestione aziendale alle persone ammesse all'esercizio venatorio all'interno dell'azienda che possono associarsi nelle forme previste dall'attuale normativa purché sia rispettato il requisito dell'assenza di fini di lucro.

Può essere nominato un direttore tecnico che segua l'attività dell'azienda medesima. Tale nomina dovrà essere comunicata alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio.

5. Controversie

In caso di diniego da parte della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, il richiedente ha facoltà di proporre ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di 120 giorni, dalla piena conoscenza dell'atto che si intende impugnare.

6. Inclusione coattiva

La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, su domanda dell'interessato e per accertate necessità tecniche e faunistiche, può includere coattivamente terreni fino al 10% dell'estensione dell'AFV, ai sensi dell'art. 38 c. 1 bis della l.r. 26/93.

7. Zone demaniali

Qualora nel perimetro dell'azienda fossero ricompresi terreni facenti parte del demanio pubblico, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a produrre alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di aver presentato domanda di autorizzazione per l'inclusione di pertinenze demaniali, fermo restando per le foreste demaniali quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lett. c) della l.r. 26/93.

In attesa della prescritta autorizzazione per l'inclusione di pertinenze demaniali, i terreni interessati possono essere inclusi all'interno dell'AFV con divieto di caccia per chiunque.

L'avvenuto pagamento del canone fissato dall'ente avente diritto dà titolo all'esercizio dell'attività venatoria sui terreni demaniali inclusi nelle AFV.

8. Adempimenti del titolare dell'autorizzazione

La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, sulla scorta dei documenti di cui al precedente punto 4 redigono un apposito disciplinare che fa parte integrante del provvedimento autorizzativo.

In esso vanno indicate:

- le specie di cui è consentito il prelievo;
- le modalità delle immissioni e le strutture da predisporre per ottimizzare le percentuali di sopravvivenza della fauna immessa;
- gli interventi di recupero e valorizzazione ambientale necessari per la corretta gestione dell'AFV.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni particolari contenute nel provvedimento autorizzativo.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà procedere, al ricevimento dell'autorizzazione e comunque 30 giorni prima dell'apertura della stagione venatoria, alla palinatura del territorio mediante apposite tabelle, esenti da tasse regionali, delle dimensioni di cm 25x30, disposte in modo tale che da ogni tabella siano visibili la precedente e la successiva e sulle quali deve essere apposta la seguente scritta: «Azienda faunistico-venatoria – (numero e denominazione) – caccia riservata».

In caso di revoca, di rinuncia o di scadenza dell'autorizzazione, le tabelle devono essere rimosse a cura del titolare entro sessanta giorni; sulle relative superfici viene costituita di diritto una zona di ripopolamento e cattura temporanea con divieto di caccia per chiunque, fino all'adozione da parte della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, del provvedimento di destinazione. Nel caso di ricorso le tabelle devono rimanere fino alla definizione del ricorso e comunque fino all'adozione del provvedimento di destinazione finale; per tale periodo i terreni rimangono costituiti in zona di ripopolamento e cattura temporanea con divieto di caccia per chiunque.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento della tassa regionale di rinnovo della concessione da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi della l.r. 10/2003. Il trasferimento dell'autorizzazione mortis causa agli eredi o - nel caso in cui il de cuius sia rappresentante legale di associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni - ad altro soggetto appartenente ai suddetti organismi, non è soggetto al pagamento di una nuova tassa di rilascio.

L'indennizzo dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita è a carico del titolare dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione e le guardie giurate venatorie delle aziende devono attuare i piani di controllo ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93.

Entro il 31 maggio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:

- i dati annuali relativi al censimento, al popolamento e al prelievo effettuato per singole specie nel Registro attività aziende faunistico venatorie;
- il piano di assestamento e prelievo, prevedendo la potenziale consistenza della selvaggina stanziata iniziale di base, che deve comunque essere assicurata all'inizio di ogni stagione venatoria;
- copia dei certificati sanitari delle immissioni effettuate qualora la selvaggina immessa non provenga da allevamento aziendale;
- certificato sanitario annuale dell'allevamento nel caso in cui tutta la selvaggina immessa sia di provenienza aziendale.

In Zona Alpi i piani di assestamento e prelievo devono essere presentati compatibilmente con le tempistiche di prelievo relative alle diverse specie.

La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio devono approvare i piani di assestamento e prelievo.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà garantire idoneo popolamento del territorio dell'azienda, nel rispetto del piano di popolamento e prelievo di cui al comma precedente. A tale riguardo i ripopolamenti, per ciascuna specie, dovranno essere completati entro il mese di agosto.

In caso di eventi eccezionali, previa autorizzazione della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, e sotto il controllo delle stesse, è possibile effettuare ripopolamenti integrativi anche durante l'annata venatoria.

9. Vigilanza

Nelle AFV la vigilanza è assicurata dal titolare dell'autorizzazione o da un responsabile diverso dal titolare e da almeno una guardia venatoria, assunta a tempo pieno per tutta la durata dell'autorizzazione ed in possesso del decreto di nomina a guardia giurata venatoria rilasciato dalla prefettura della Provincia di competenza.

Nelle AFV di estensione inferiore a 600 ettari la vigilanza all'interno dell'azienda è assicurata dal titolare dell'autorizzazione anche tramite guardie giurate venatorie volontarie, il cui elenco nominativo va comunicato alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio. Nella zona Alpi è fatto comunque obbligo di avere una guardia venatoria per ogni 6000 ettari di superficie.

È facoltà del titolare dell'autorizzazione, per potenziare il servizio di vigilanza, avvalersi anche della collaborazione di guardie giurate venatorie volontarie, dandone comunicazione nominativa alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, provvedendo per le stesse ad una regolare copertura assicurativa.

I poteri di controllo all'interno dell'azienda sono esercitati dall'amministrazione provinciale competente per territorio; nel caso di aziende interprovinciali ogni provincia eserciterà i propri poteri sul territorio di competenza.

10. Divieti particolari

Nelle AFV è vietato:

- a) affittare il titolo autorizzativo a terzi, pena la revoca;
- b) esercitare qualsiasi cattura di volatili con reti ad eccezione di eventuali catture per fini scientifici opportunamente autorizzate dall'ente competente;
- c) raccogliere uova di selvaggina, ad eccezione dei casi in cui i nidi siano stati danneggiati da calamità naturali;
- d) effettuare la caccia o l'addestramento dei cani senza il permesso del titolare dell'autorizzazione o del direttore tecnico;
- e) attraversare in attività di caccia, senza permesso, i terreni ricompresi nel perimetro dell'azienda, fatta eccezione per il caso di necessità ove non sia possibile raggiungere altra zona libera se non attraverso il territorio dell'azienda: in tal caso l'attraversamento dovrà avvenire col fucile smontato o riposto nel fodero e con i cani al guinzaglio;
- f) svolgere per motivi di sicurezza e di riequilibrio ambientale, durante tutta la stagione venatoria, l'attività di raccolta di funghi, tartufi, tuberi, fiori, frutti del sottobosco, lumache e qualsiasi tipo di flora spontanea. Sono esclusi da tale divieto il conduttore e/o proprietario dei relativi terreni;
- g) fatti salvi accordi precostituiti, per motivi di sicurezza percorrere nelle giornate di attività venatoria il territorio dell'azienda, al di fuori delle strade pubbliche, anche con automezzi, ad eccezione di quelli agricoli e di quelli autorizzati dal titolare dell'autorizzazione; da tale divieto sono esonerati i conduttori dei terreni inclusi nel perimetro dell'azienda, il titolare dell'autorizzazione e gli agenti di vigilanza preposti;
- h) inseguire ed abbattere la selvaggina, scovata all'interno dell'azienda e che abbia sconfinato all'esterno della stessa;
- i) lasciare vagare liberamente cani.

La violazione ai divieti di cui ai punti 10 b), 10 c), 10 d), 10 e) e 10 h) comporta a carico degli inadempienti le sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della l. 157/92 e dall'art. 51, comma 1, della l.r. 26/93.

11. Prescrizioni particolari

Le AFV di nuova istituzione non possono essere confinanti né fra di loro né con altri istituti venatori e/o di protezione, ma devono osservare una distanza lineare minima di almeno m 500. La distanza può essere inferiore, qualora vi siano confini naturali o artificiali (fossati, strade, strade interpoderali, vicinali, filari alberati, ecc.) tali da costituire una effettiva linea divisoria. Questi limiti non si applicano in caso di rinnovi,

trasformazioni ed eventuali frazionamenti di aziende preesistenti. Per frazionamento è da intendersi lo sdoppiamento di un istituto preesistente; l'AFV derivante da tale sdoppiamento non può essere a sua volta frazionata prima di un periodo di 10 anni.

In considerazione della loro qualificazione ambientale e faunistica, le AFV contribuiscono all'accrescimento culturale della comunità. Il titolare dell'autorizzazione si impegna a dare la propria disponibilità ed autorizzare visite guidate, compatibilmente alle esigenze di gestione dell'azienda e nei periodi, nei modi e nei luoghi ove non si arrechi disturbo alla fauna selvatica e alla gestione della AFV e comunque al di fuori della stagione venatoria.

12. Provvedimenti sanzionatori

Nel caso di violazione alle norme che regolano l'esercizio venatorio, alle disposizioni di cui al presente provvedimento ed alle disposizioni contenute nell'autorizzazione, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge, l'ente competente provvede all'adozione dei seguenti provvedimenti:

- diffida al titolare dell'autorizzazione a provvedere entro un congruo termine prestabilito a regolarizzare la propria posizione in ordine alle trasgressioni riscontrate e notificate;
- sospensione dell'autorizzazione:
 - sospensione per un mese di caccia in caso di mancata regolarizzazione in seguito a diffida;
 - sospensione per l'annata venatoria per le AFV che effettuino lanci non autorizzati di fauna selvatica oltre il termine del 31 agosto;
 - sospensione, in caso di mancato pagamento della tassa di concessione regionale entro il 31/03, fino alla data di accertamento dell'avvenuto pagamento.
- revoca dell'autorizzazione:
 - se vengono meno i requisiti di idoneità delle aree interessate alla fine dell'annata venatoria in corso;
 - esercizio della caccia nel periodo di sospensione dell'autorizzazione;
 - mancata regolarizzazione o reiterazione della violazione in seguito a sospensione;
 - affitto del titolo autorizzativo a terzi.

Allegato B**DISCIPLINA DELLE AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE****1. Finalità**

La gestione delle aziende agriturismo-venatorie ai sensi dell'art. 38 della l.r. 16 agosto 1993 n. 26, che prevede che la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio autorizzino l'istituzione di aziende agriturismo – venatorie, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Le aziende agriturismo-venatorie sono istituite preferibilmente in zone di scarso rilievo faunistico e ad agricoltura marginale e hanno come scopo precipuo di favorire lo sviluppo delle zone rurali ed integrare il reddito di una o più aziende agricole.

Nei successivi punti le aziende agriturismo-venatorie sono semplicemente denominate AATV.

Nel caso di AATV con territori ricadenti in province confinanti, i competenti uffici regionali e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, procedono all'istruttoria comune per il rilascio dell'autorizzazione. In tal caso, la domanda di rilascio deve essere presentata alla struttura nel cui territorio si trova la maggior superficie aziendale, che coordinerà l'istruttoria e la gestione corrente dell'AATV.

In caso di aziende interregionali, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, procedono all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione per il territorio di competenza.

La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio devono ripartire la percentuale di territorio destinata alle nuove AATV in modo omogeneo all'interno dei propri ATC o CAC, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 13 e ai sensi del comma 1 dell'art. 38 della l.r. 26/93.

2. Attività all'interno delle AATV

Nelle AATV è consentito il prelievo nel rispetto del calendario venatorio regionale, con esclusione dei limiti di esercizio della caccia in forma esclusiva e di quelli per il prelievo giornaliero di selvaggina stanziale allevata; detto prelievo non è consentito nelle giornate di silenzio venatorio. L'immissione di selvaggina è consentita per tutto l'anno. Il prelievo di fagiano e starna di allevamento è consentito sino al 31 gennaio.

All'interno delle AATV è consentita la messa a disposizione del territorio dell'azienda per l'allenamento e addestramento dei cani da caccia senza sparo. Tale attività, previa comunicazione alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, può essere svolta per tutto l'anno con esclusione del periodo dal 1 aprile al 30 giugno.

Costituisce attività agriturismo-venatoria la messa a disposizione del territorio per finalità riproduttive di selvaggina autoctona: Lepri, Fagiani, Starne.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione, nelle AATV possono essere istituite delle zone di tipo C per l'addestramento e allenamento dei cani, attive tutto l'anno con abbattimento della selvaggina d'allevamento appositamente immessa, nel rispetto delle superfici previste per tali zone e delle specifiche norme di funzionamento.

La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono concedere l'impianto di nuovi appostamenti fissi nel limite degli appostamenti fissi stabiliti dall'art. 5, comma 3, l. 157/92, previo parere vincolante del titolare dell'autorizzazione.

L'attività agriturismo-venatoria deve essere esercitata da imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati e comunque da soggetti che siano imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del c.c. in possesso dei requisiti di cui agli art. 152 comma 1 e 153 della l.r. 31/2008.

3. Estensione, durata e caratteristiche territoriali delle aziende

Ogni AATV deve avere le seguenti superfici minime e massime con una tolleranza del 10% per l'attestazione sui confini naturali:

- da 60 a 450 ettari in pianura, fatte salve dimensioni inferiori al minimo in caso di aziende con terreni ricadenti in regioni diverse;
- da 100 a 650 ettari in collina, montagna e nella zona faunistica delle Alpi (solamente nei fondo-valle e nelle zone a minor tutela).

Le aziende sono istituite o rinnovate, per un periodo massimo di 10 anni che deve coincidere con il termine di una annata venatoria, previo sopralluogo disposto dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e sentito il parere dell'ISPRA in zone di scarso rilievo faunistico.

4. Rilascio, rinnovo, trasformazione, modifica e cambio di intestazione delle autorizzazioni delle AATV

4.1 Domande di rilascio, trasformazione o modifica dell'autorizzazione delle AATV

Le domande di:

- rilascio dell'autorizzazione di AATV
- trasformazione dell'autorizzazione di AATV
- modifica dell'autorizzazione di AATV

devono essere presentate alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio entro il 30 giugno, corredate dai seguenti documenti:

- carta tecnica regionale (ultimo aggiornamento disponibile) in scala 1:10.000, o altri strati informativi idonei, del territorio dell'azienda per il quale si richiede l'autorizzazione con evidenziazione grafica, a diverse colorazioni, di strade e vie di comunicazione, laghi o stagni naturali o artificiali, incolti, canneti,

lanche, morte, mareschi, corsi d'acqua naturali o artificiali di irrigazione, zone boschive naturali o coltivate, loro tipo e genere, siepi, sieponi, argini, zone cespugliose e zone coltivate con il tipo di coltivazione;

- perimetro aziendale in formato vettoriale per sistemi informativi geografici GIS;
- planimetrie catastali in scala 1:5.000, con evidenziati i numeri dei fogli e dei mappali interessanti l'azienda;
- elenco catastale con relativa estensione dei mappali da includere nel territorio per il quale si richiede l'autorizzazione, completo dei singoli nominativi per ogni mappale;
- atti di adesione dei proprietari o degli aventi causa con firma autentica (allegando copia del documento di identità). Qualora i proprietari non siano costituiti in associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni, l'adesione data vincola gli stessi o gli aventi causa per tutta la durata dell'autorizzazione. In caso di richiesta di trasformazione in AFV o di modifica dell'autorizzazione, il titolare può chiedere alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di provvedere entro il 30 giugno, a pubblicizzare nelle forme previste dalla legge, anche tramite i propri siti istituzionali tale richiesta, evidenziando la facoltà di recesso da parte degli aderenti all'AATV mediante formale atto di revoca dell'adesione, che deve essere fatto pervenire all'ente e al titolare dell'AATV entro il 30 dicembre dello stesso anno. Entro il 30 dicembre dello stesso anno, il titolare dell'AATV produrrà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 che confermi l'assenza di revoca dell'adesione dei proprietari dei fondi al momento della presentazione della richiesta o la documentazione comprovante eventuali modifiche intervenute. In ogni caso, il tempo minimo di pubblicazione non può essere inferiore a 2 mesi;
- nel caso in cui i proprietari si siano uniti in associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni:
 - relativo atto costitutivo e statuto;
 - verbali delle eventuali successive assemblee ordinarie e straordinarie;
 - eventuali atti successivi di adesione e disdetta.
- dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 152 comma 1 e 153 della l.r. 31 del 2008;
- progetto di gestione dell'azienda con evidenziato:
 - descrizione degli allevamenti o impianti di stabulazione, esistenti o che si intendono realizzare, della selvaggina destinata al prelievo venatorio, con indicazione della produzione stimata ed eventuali progetti per l'incremento della produzione stessa;
 - descrizione delle altre attività di tipo agrituristico che si intendono attuare all'interno dell'azienda;

- descrizione degli eventuali programmi di conservazione e di ripristino ambientale.

4.2 Domande di rinnovo dell'autorizzazione delle AATV

La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, devono provvedere, entro il mese di gennaio dell'anno precedente la scadenza delle autorizzazioni delle AATV, a pubblicizzarle, nelle forme previste dalla legge, anche tramite i propri siti istituzionali, evidenziando la facoltà di recesso da parte degli aderenti all'AATV mediante formale atto di revoca dell'adesione, che deve essere fatto pervenire all'ente e al titolare dell'AATV entro il 30 giugno dello stesso anno.

Le domande di rinnovo dell'autorizzazione devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente alla scadenza dell'autorizzazione, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 che confermi il permanere in essere delle condizioni originarie, nonché l'assenza di revoca dell'adesione dei proprietari dei fondi al momento della presentazione della richiesta o la documentazione comprovante eventuali modifiche intervenute, nonché la relazione tecnica e il progetto di gestione, previsti nel punto 4.1.

4.3 Istruttoria

La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, entro 30 giorni dal ricevimento delle domande di rilascio, rinnovo, trasformazione o modifica dell'autorizzazione comunicano agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e ai Comprensori Alpini di Caccia (CAC) interessati, quali sono i territori indicati in domanda. I comitati di gestione degli ATC e CAC devono effettuare le proprie osservazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La decisione sull'istanza di rilascio, rinnovo, trasformazione o modifica dell'autorizzazione deve essere assunta entro il 31 gennaio successivo all'anno di presentazione della domanda.

Nel caso di associazione di proprietari ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione, le disdette devono essere presentate nel rispetto dello statuto.

Nel caso di rilascio o rinnovo riferiti ad associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni, l'autorizzazione può essere intestata al rappresentante legale dell'AATV, anche non aderente al consorzio, purché individuato con delibera assembleare del consorzio stesso.

Qualora la richiesta venga presentata da affittuari gli stessi devono dimostrare di essere in possesso di apposito atto formale di assenso da parte dei proprietari dei relativi terreni.

4.4 Cambio di intestazione e rinuncia all'autorizzazione

Il cambio di intestazione dell'autorizzazione è consentito su presentazione di domanda da inoltrarsi alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio,

da parte degli interessati o, per il caso di rappresentanti di associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni, a seguito di delibera dell'assemblea associativa convocata in seduta straordinaria. In caso di vendita dell'intero territorio aziendale ad altro proprietario va presentata copia del relativo atto notarile di cessione registrato.

È consentito il subentro al titolare dell'autorizzazione, per decesso dello stesso e per cessione ad altro soggetto, fino alla scadenza naturale della stessa, con le medesime indicazioni previste dal disciplinare originario e fatto salvo il possesso dei requisiti di cui agli artt. 152 comma 1 e 153 della l.r. 31 del 2008. L'istanza di subentro deve essere presentata entro 60 giorni dal decesso e dalla cessione. In caso di cessione la domanda deve essere presentata congiuntamente dal titolare e dal subentrante. Il trasferimento dell'autorizzazione mortis causa agli eredi o - nel caso in cui il de cuius sia rappresentante legale di associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni - ad altro soggetto appartenente ai suddetti organismi, non è soggetto al pagamento di una nuova tassa di rilascio. In caso di cessione ad altro soggetto la tassa di rilascio va versata.

Il titolare dell'autorizzazione può in ogni momento rinunciare volontariamente all'autorizzazione, dandone comunicazione scritta alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio. In caso di autorizzazione intestata a un'associazione ai sensi dell'art. 36 del c.c. o sue aggregazioni, nella persona del legale rappresentante, la rinuncia deve essere deliberata dall'assemblea associativa convocata in seduta straordinaria.

5. Controversie

In caso di diniego da parte della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, il richiedente ha facoltà di proporre ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di 120 giorni, dalla piena conoscenza dell'atto che si intende impugnare.

6. Zone demaniali

Qualora nel perimetro dell'azienda fossero ricompresi terreni facenti parte del demanio pubblico, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a produrre alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, la dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione per l'inclusione di pertinenze demaniali, fermo restando per le foreste demaniali quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lett. c) della l.r. 26/93.

In attesa della prescritta autorizzazione per l'inclusione di pertinenze demaniali, i terreni interessati possono essere inclusi all'interno dell'AATV con divieto di caccia per chiunque.

L'avvenuto pagamento del canone fissato dall'ente avente diritto dà titolo all'esercizio dell'attività venatoria sui terreni demaniali inclusi nelle AATV.

7 . Adempimenti del titolare dell'autorizzazione

La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, sulla scorta dei documenti di cui al precedente punto 4 redige un apposito disciplinare che fa parte integrante del provvedimento concessorio.

In esso vanno indicate:

- le specie di cui è consentito il prelievo;
- le modalità delle immissioni e le strutture da predisporre per ottimizzare le percentuali di sopravvivenza della fauna immessa;
- gli interventi di recupero e valorizzazione ambientale necessari per la corretta gestione dell'AATV.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni particolari contenute nel provvedimento autorizzativo.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà procedere, al ricevimento dell'autorizzazione e comunque 30 giorni prima dell'apertura della stagione venatoria, alla palinatura del territorio mediante apposite tabelle, esenti da tasse regionali, delle dimensioni di cm 25x30 disposte in modo tale che da ogni tabella siano visibili la precedente e la successiva e sulle quali deve essere apposta la seguente scritta: «Azienda agriturismo- venatoria – (numero e denominazione) – caccia riservata». In caso di revoca, di rinuncia o di scadenza dell'autorizzazione, le tabelle devono essere rimosse a cura del titolare entro sessanta giorni; sulle relative superfici viene costituita di diritto una zona di ripopolamento e cattura temporanea con divieto di caccia per chiunque, fino all'adozione da parte della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, del provvedimento di destinazione. Nel caso di ricorso le tabelle devono rimanere fino alla definizione del ricorso e comunque fino all'adozione del provvedimento di destinazione finale; per tale periodo i terreni rimangono costituiti in zona di ripopolamento e cattura temporanea con divieto di caccia per chiunque.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento della tassa regionale di rinnovo della concessione da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi della l.r. 10/2003. Il trasferimento dell'autorizzazione mortis causa agli eredi o - nel caso in cui il de cuius sia rappresentante legale di associazioni ai sensi dell'art. 36 del c.c. o loro aggregazioni - ad altro soggetto appartenente ai suddetti organismi, non è soggetto al pagamento di una nuova tassa di rilascio.

L'indennizzo dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita è a carico del titolare dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione e le guardie giurate venatorie delle aziende devono attuare i piani di controllo ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93.

Entro il 31 maggio di ogni anno, il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:

- i dati annuali relativi alle immissioni e al prelievo effettuato per singole specie nel Registro attività aziende agrituristiche-venatorie;
- copia dei certificati sanitari delle immissioni effettuate qualora la selvaggina immessa non provenga da allevamento aziendale;
- certificato sanitario annuale dell'allevamento nel caso in cui tutta la selvaggina immessa sia di provenienza aziendale.

8. Vigilanza

Nelle AATV di estensione inferiore a 250 ettari la vigilanza all'interno dell'azienda è assicurata dal titolare dell'autorizzazione anche tramite guardie giurate venatorie volontarie, il cui elenco nominativo va comunicato alla Regione e alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio.

La vigilanza nelle AATV di estensione superiore a 400 ettari è assicurata dal titolare dell'autorizzazione e da un responsabile diverso dal titolare dell'autorizzazione assunto a tempo pieno per tutta la durata della autorizzazione con la qualifica di guardia giurata venatoria.

I poteri di controllo all'interno dell'azienda sono esercitati dall'amministrazione provinciale competente per territorio; nel caso di aziende interprovinciali ogni provincia eserciterà i propri poteri su territorio di competenza.

9. Divieti particolari

Nelle AATV è vietato:

- a) affittare il titolo autorizzativo a terzi, pena la revoca. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione ed al rappresentante legale delle associazioni ai sensi dell'art. 36 c.c. o loro aggregazioni, di condurre l'azienda direttamente, pena la revoca della autorizzazione. Il concessionario e il rappresentante legale delle associazioni ai sensi dell'art. 36 c.c. o loro aggregazioni, possono nominare un direttore tecnico che segua l'attività dell'azienda medesima, il cui nominativo andrà comunicato alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio.
- b) esercitare qualsiasi cattura di volatili con reti ad eccezione di eventuali catture per fini scientifici opportunamente autorizzate dall'ente competente;
- c) raccogliere uova di selvaggina, ad eccezione dei casi in cui i nidi siano stati danneggiati da calamità naturali;
- d) effettuare la caccia o l'addestramento dei cani senza il permesso del titolare dell'autorizzazione o del direttore tecnico;
- e) attraversare in attività di caccia, senza permesso, i terreni ricompresi nel perimetro dell'azienda, fatta eccezione per il caso di necessità ove non sia

possibile raggiungere altra zona libera se non attraverso il territorio dell'azienda: in tal caso l'attraversamento dovrà avvenire col fucile smontato o riposto nel fodero e con i cani al guinzaglio;

f) svolgere per motivi di sicurezza e di riequilibrio ambientale, durante tutta la stagione venatoria, l'attività di raccolta di funghi, tartufi, tuberi, fiori, frutti del sottobosco, lumache e qualsiasi tipo di flora spontanea. Sono esclusi da tale divieto il conduttore e/o proprietario dei relativi terreni;

g) per motivi di sicurezza percorrere nelle giornate di attività venatoria il territorio dell'azienda, al di fuori delle strade pubbliche, anche con automezzi, ad eccezione di quelli agricoli e di quelli autorizzati dal titolare dell'autorizzazione; da tale divieto sono esonerati i conduttori dei terreni inclusi nel perimetro dell'azienda, il titolare dell'autorizzazione e gli agenti di vigilanza preposti;

h) inseguire ed abbattere la selvaggina, scovata all'interno dell'azienda e che abbia sconfinato all'esterno della stessa;

i) lasciare vagare liberamente cani.

La violazione ai divieti di cui ai punti 9.b), 9.c), 9.d), 9.e) e 9.h), comporta a carico degli inadempienti le sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della l. 157/92 e dall'art. 51, comma 1, della l.r. 26/93.

10. Prescrizioni particolari

Le AATV di nuova istituzione non possono essere confinanti né fra di loro né con altri istituti venatori e/o di protezione ma devono osservare una distanza lineare minima di almeno m 500. La distanza può essere inferiore, qualora vi siano confini naturali o artificiali (fossati, strade, strade interpoderali, vicinali, filari alberati, ecc) tali da costituire una effettiva linea divisoria. Questi limiti non si applicano in caso di rinnovi, trasformazioni ed eventuali frazionamenti di aziende preesistenti. Per frazionamento è da intendersi lo sdoppiamento di un istituto preesistente; l'AATV derivante da tale sdoppiamento non può essere a sua volta frazionata prima di un periodo di 10 anni.

11. Provvedimenti sanzionatori

Nel caso di violazione alle norme che regolano l'esercizio venatorio, alle disposizioni di cui al presente provvedimento ed alle disposizioni contenute nell'autorizzazione, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge, l'ente competente provvede all'adozione dei seguenti provvedimenti:

- diffida al titolare dell'autorizzazione a provvedere entro un congruo termine prestabilito a regolarizzare la propria posizione in ordine alle trasgressioni riscontrate e notificate;
- sospensione dell'autorizzazione:
 - sospensione per un mese di caccia in caso di mancata regolarizzazione in seguito a diffida;

- sospensione, in caso di mancato pagamento della tassa di concessione regionale entro il 31/03, fino alla data di accertamento dell'avvenuto pagamento;
 - sospensione di un anno per le AATV che non esercitino l'attività venatoria ai sensi del presente provvedimento.
- revoca dell'autorizzazione:
 - nel caso vengano meno i requisiti di idoneità delle aree interessate alla fine dell'annata venatoria in corso;
 - nel caso di esercizio della caccia nel periodo di sospensione della autorizzazione;
 - nel caso di mancata regolarizzazione o reiterazione della violazione in seguito a sospensione;
 - nel caso di affitto del titolo autorizzativo a terzi.